

Allegato B al verbale assemblea straordinaria del 14/11/022



STATUTO ASSOCIAZIONE "SCIENZA UNDER 18 ETS"

Costituzione – Denominazione - Sede

Art. 1:

È costituita, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: **"Scienza under 18 ETS"** o, nella forma abbreviata, **"Su18 ETS"**, che di seguito sarà denominata in breve "Associazione".

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione e sarà spendibile nei confronti di terzi solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. L'Associazione ha sede nel comune di Milano. Le variazioni di indirizzo all'interno del comune non costituiscono modifiche di Statuto.

Art. 2:

L'Associazione ha durata a tempo indeterminato, salvo il caso di scioglimento anticipato per deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

Finalità e attività

Art. 3:

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale a favore dei Soci e di terzi. L'Associazione si propone di valorizzare l'educazione scientifica come strumento per sviluppare nei giovani sensibilità, competenze e consapevolezza utili allo sviluppo di una cittadinanza attiva e democratica. In particolare, l'Associazione persegue le seguenti finalità:

- promuovere e diffondere a livello nazionale e internazionale gli scopi e le attività dell'Associazione;
- promuovere manifestazioni ed eventi, convegni, dibattiti, incontri, seminari, corsi, ecc. sui temi dell'educazione scientifica e della comunicazione pubblica della Scienza anche di concerto con i Centri Territoriali e con altre organizzazioni ed enti aventi fini analoghi;
- curare, autonomamente o in collaborazione con i Centri Territoriali, le relazioni istituzionali (Ministero, Regioni, ecc.) per tutto il progetto Su18;
- promuovere, autonomamente o in collaborazione con i Centri Territoriali, la ricerca e la formazione dei docenti sui temi dell'educazione scientifica e della comunicazione pubblica della Scienza;
- produrre la pubblicazione e la diffusione, autonomamente o in collaborazione con i Centri Territoriali, di materiale avente attinenza con i fini istituzionali dell'Associazione;
- promuovere il confronto di idee e di proposte, lo scambio di esperienze e la comunicazione tra i Centri Territoriali;
- reperire, autonomamente o in collaborazione con i vari Centri Territoriali, Risorse

Giulio Cesare Ruggieri

Antonio D'Amico

finanziarie ed umane, consensi e sostegni per mantenere e sviluppare il progetto Su18.
L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale attività di interesse generale, di cui all'art. 5 D. Lgs. 117/2017, nello specifico riconducibili alle lettere:

- i. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- l. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo l'Associazione si propone di sviluppare le competenze di cittadinanza attiva attraverso la promozione e la realizzazione di iniziative che coniugano l'educazione scientifica con la comunicazione pubblica del sapere scientifico della Scuola. Queste iniziative intendono valorizzare i talenti degli studenti e dei docenti e contribuiscono alla riduzione della dispersione scolastica.

Art. 4:

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente Statuto, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime. Spetta al Consiglio Direttivo l'individuazione di dettaglio di tali attività.

Art. 5:

L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 D. Lgs. 117/2017.

Soci

Art. 6:

Possono diventare Soci tutti quei soggetti giuridici di natura pubblica e privata organizzati in strutture e forme diverse (Associazioni, Istituti scolastici, Reti di scuole, Cooperative, Associazioni professionali, Associazioni socio culturali, Associazioni di cittadini, Fondazioni, Enti, Imprese, ecc.) che si riconoscono nelle finalità sociali, che deliberano formalmente nei propri Organismi o che dichiarano nei propri statuti di perseguire fattivamente gli obiettivi generali dell'Associazione di cui all'art. 3 del presente Statuto. I Centri Territoriali che aderiscono all'Associazione, che di seguito saranno denominati "Centri Territoriali Ordinari Su18", sono contrassegnati con la sigla Scienza under 18 seguita dalla località/provincia/area territoriale in cui ha sede (es. "Scienza under 18 Roma").

Art. 7:

Il Centro Territoriale che desidera diventare Socio dell'Associazione deve presentare, in forma scritta e firmata dal legale rappresentante, la domanda di adesione con la quale dichiara:

Giulio Cesare...

[Signature]



- a) di condividere le finalità e gli scopi dell'Associazione e di accettare le norme statutarie e l'eventuale regolamento interno;
- b) di impegnarsi a perseguire le finalità e gli obiettivi del Progetto Scienza under 18;
- c) di impegnarsi ad utilizzare il nome e il logo di Scienza under 18 nella organizzazione di eventi e attività e la pubblicazione di documenti, libri, ricerche a stampa o in digitale (o altre forme di carattere multimediale) strettamente coerenti con il Progetto Scienza under 18;
- La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

Art. 8:

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda del Centro Territoriale interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale. La deliberazione è comunicata al Centro Territoriale interessato ed annotata nel libro dei Soci.

Il Consiglio Direttivo è tenuto a motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla al Centro Territoriale interessato entro 60 giorni.

L'aspirante Socio ha la facoltà di chiedere, entro 60 giorni dalla comunicazione di rigetto, che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

Diritti e doveri dei Soci

Art. 9:

I Soci hanno pari diritti e doveri.

I Soci hanno il diritto:

- se in regola con il pagamento della quota sociale, di partecipare e votare - direttamente o per delega - alle Assemblee mediante i loro rappresentanti legali o un loro delegato;
- di autorizzare gli Amici di Su18 a partecipare all'Assemblea senza diritto di voto;
- di proporre all'Assemblea uno o più soggetti che possano ricoprire le cariche sociali;
- di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- di accedere ai documenti e agli atti dell'Associazione secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del Consiglio Direttivo;
- di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento;
- di denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del Terzo Settore.

I Soci sono tenuti a:

- versare la quota sociale secondo l'importo e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo;
- osservare lo Statuto, il regolamento interno e le delibere legalmente adottate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo;
- svolgere le attività preventivamente concordate con i referenti e deliberate dagli organi sociali;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;

Gliellabeneapri

Andrea Poggi



- astenersi dal voto in caso di interesse in conflitto con quello dell'Associazione.

Art. 10:

La qualità di Socio si perde per recesso o per esclusione.

Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti all'Associazione stessa.

Il recesso ha effetto immediato ed in nessun caso i recedenti stessi possono pretendere alcunché dall'Associazione né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo potrà stabilire l'esclusione del Centro Territoriale che:

- non adempia, senza giustificati motivi, agli impegni assunti, a qualunque titolo, verso l'Associazione;
- non partecipi per due anni consecutivi alla realizzazione di almeno due eventi, azioni o attività legate al Progetto Scienza under 18;
- non rispetti quanto dichiarato ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto;
- senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento della quota;
- tali deliberazioni prese dal Consiglio Direttivo debbono essere comunicate a mezzo di email, PEC o raccomandata al Centro Territoriale interessato.

Il rappresentante legale del Centro Territoriale interessato può ricorrere all'Assemblea mediante lettera raccomandata o PEC inviata al Presidente.

L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dal rappresentante legale del Centro Territoriale interessato.

L'efficacia della delibera rimane sospesa fino alla ratifica da parte della prima Assemblea utile.

Attività di volontariato

Art. 11:

L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Sono definiti Amici di Su18 quei volontari che sono presentati presso un Centro Territoriale Ordinario Su18.

Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

Tutti i volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 D. Lgs. 117/2017.

Organi sociali e cariche elettive

Art. 12:

Sono organi dell'Associazione:

Gabriella Benvenuti

Andrea Pagni



- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente e il Vicepresidente;
- d) il Coordinatore Scientifico;
- e) il Collaboratore Amministrativo;
- f) l'Organo di Controllo, se nominato;
- g) il Revisore legale dei conti, se nominato.

Assemblea dei Soci

Art. 13:

L'Assemblea è l'organo sovrano ed è composta da tutti i rappresentanti legali, o un loro delegato, dei Centri Territoriali Ordinari Su18, iscritti nel libro dei Soci e in regola con il pagamento della quota sociale. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione. L'Assemblea dei Soci è ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea è convocata dal Presidente in via ordinaria almeno una volta all'anno entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio/rendiconto economico, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione. L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del Presidente oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) dei Soci, ovvero da almeno 1/3 (un terzo) dei membri del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è convocata almeno 8 (otto) giorni prima della riunione mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera o con altro mezzo, anche elettronico, ovvero mediante pubblicazione sul sito web dell'Associazione.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

È consentita l'espressione del voto per delega. Ciascun Socio può essere latore di massimo una delega. È ammessa la partecipazione in modalità telematica purché sia possibile verificare l'identità del socio partecipante e votante.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente, il quale - salvo diversa disposizione del regolamento interno, ove presente - stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare, insieme alla sintesi del dibattito, da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato.

Art. 14:

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci iscritti nell'apposito libro dei Soci; in seconda e nelle successive convocazioni è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero dei Soci presenti in proprio o per delega. La seconda convocazione deve avere luogo almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima.

L'Assemblea ordinaria è altresì validamente costituita, anche senza formalità di convocazione, quando sia rappresentata l'intera compagine sociale. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno degli

Gabriele Ramegnoli

[Signature]



interventuti potrà opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenesse sufficientemente informato.

Le delibere dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza semplice dei presenti su qualunque argomento all'ordine del giorno.

L'Assemblea ordinaria delibera:

- gli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione;
- l'approvazione del bilancio di esercizio consuntivo come disciplinato dall'art. 13 D.

Lgs. 117/2017;

- gli obiettivi annuali prioritari e i risultati concreti da affidare al Presidente nell'ambito delle proprie funzioni previste dal presente Statuto;
- gli obiettivi annuali funzionali per la promozione del Progetto Scienza under 18 e la diffusione e lo sviluppo dei Centri Territoriali Ordinari Su 18;
- la nomina e la revoca dei componenti il Consiglio Direttivo, ivi compresi il Presidente e il Vicepresidente, ed eventualmente dell'Organo di Controllo e del Revisore legale dei conti;
- l'approvazione di eventuali Regolamenti che disciplinino lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- quant'altro ad essa demandato per legge o per Statuto.

Art. 15:

L'Assemblea straordinaria delibera con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) dei Soci iscritti nell'apposito libro dei Soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di scioglimento e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) dei Soci iscritti nell'apposito libro dei Soci.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- modifiche statutarie;
- scioglimento e messa in liquidazione dell'Associazione e successiva nomina dei liquidatori.

Consiglio direttivo

Art. 16:

Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Coordinatore Scientifico e dal Collaboratore Amministrativo.

I componenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica per la durata di 4 (quattro) anni e possono essere rieletti senza alcun vincolo di mandato.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della maggioranza semplice dei componenti effettivi e sono prese a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vicepresidente.

Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto,



l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Art. 17:

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta lo ritenga opportuno e comunque quando ne venga fatta domanda da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è convocato almeno 8 (otto) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite mail, lettera raccomandata o con altro mezzo, anche elettronico.

Il Consiglio Direttivo è altresì validamente costituito anche senza formalità di convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei componenti potrà opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenesse sufficientemente informato.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Collaboratore Amministrativo.

Art. 18:

Il Consiglio Direttivo provvede all'amministrazione ed alla gestione dell'Associazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell'ambito dei piani e dei progetti approvati dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Può quindi compiere tutti gli atti che ritenga opportuno per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali.

Il Consiglio Direttivo nello specifico:

- compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- predispone l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- predispone il bilancio di esercizio consuntivo e, se previsto, il bilancio sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- determina l'ammontare della quota sociale e ne fissa i termini e le modalità del versamento;
- determina il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- accoglie o respinge le domande degli aspiranti Soci;
- delibera in merito all'esclusione dei Soci;
- ratifica, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- assume il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai Soci e comunque nei limiti consentiti dalla legge e dalle disponibilità previste dal bilancio;
- istituisce gruppi e sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee;

Gelucillo...

Roberto...

- delega compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;
- assume le determinazioni necessarie in ordine all'accettazione di eredità, legati e contributi, senza oneri patrimoniali per l'Associazione;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS;
- assume ogni altra competenza non espressamente prevista nello Statuto necessaria al buon funzionamento dell'Associazione e che non sia riservata dallo Statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

Art. 19:

In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, questo viene sostituito dal primo dei non eletti alle ultime elezioni o, in sua assenza, viene eletto nel corso della prima Assemblea utile e resta in carica fino alla scadenza del Consiglio.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato dall'Assemblea dei Soci.

Il Presidente

Art. 20:

Il Presidente ed il Vicepresidente sono eletti dall'Assemblea fra le persone fisiche indicate dai Soci, durano in carica quattro esercizi e cessano per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea.

La rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti di terzi in giudizio e la firma sociale spettano al Presidente ed in sua assenza al Vicepresidente.

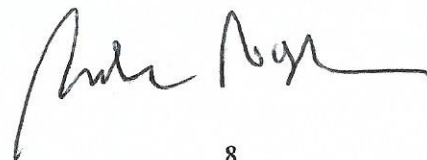
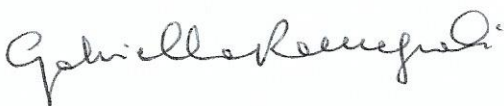
Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Il Presidente esercita tutti i più ampi poteri di iniziativa necessari per la gestione, il buon funzionamento e la promozione dell'Associazione.

Il Presidente ha la responsabilità del raggiungimento delle finalità indicate dall'art. 3 del presente Statuto e degli obiettivi prioritari e specifici assegnati dalla Assemblea e dalla gestione delle risorse materiali (finanziarie, strumentali e immobiliari) e immateriali (capitale umano, conoscenza, comunicazione, formazione, ricerca, innovazione) dell'Associazione e rende conto all'Assemblea dei Soci della propria azione e dei risultati raggiunti in coerenza con gli obiettivi assegnati.

Il Presidente dell'Associazione, tra l'altro:

- cura le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche, Private nazionali e internazionali ed altri organismi, al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative dell'Associazione;
- dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;
- può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;



• convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea verificando la regolarità della costituzione, accertando l'identità e la legittimazione dei presenti, regolandone lo svolgimento ed accertando i risultati delle votazioni;

- convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo;
- sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva;
- cura i rapporti tra i Soci e l'Associazione.

Qualora venga a mancare il Presidente dell'Associazione, le sue funzioni vengono svolte dal Vicepresidente, fino alla scadenza del mandato in cui verrà eletto il nuovo Presidente.

Il Coordinatore Scientifico

Art. 21:

Il Coordinatore Scientifico è eletto dall'Assemblea fra le persone fisiche indicate dai Soci, dura in carica quattro esercizi e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea.

Requisito per essere nominato Coordinatore Scientifico è essere docente esperto di scienze e di comunicazione della scienza.

Al Coordinatore Scientifico del progetto sono affidati i seguenti compiti:

- uniformità del progetto;
- ricerca e formazione;
- comunicazione.

Il Coordinatore Scientifico si dà autonomamente l'organizzazione più adeguata per il raggiungimento degli obiettivi affidatigli dall'Assemblea. Può formare commissioni di lavoro e gruppi di progetto a livello locale o nazionale, potendo optare per incontri in video o audio. Possono far parte dei gruppi di progetto i coordinatori dei Centri Territoriali, i docenti che fanno parte degli stessi (indicati dai Soci), nonché esperti di Scienza, di didattica o di comunicazione scientifica comunque indicati dai Soci.

Il Coordinatore Scientifico, coerentemente con la propria autonomia organizzativa, può avvalersi della consulenza di esperti del settore per sviluppare determinati temi. Le spese eventualmente occorrenti devono essere autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Il Collaboratore Amministrativo

Art. 22:

Il Collaboratore Amministrativo è eletto dall'Assemblea fra le persone fisiche indicate dai Soci, dura in carica quattro esercizi e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea.

Il Collaboratore Amministrativo è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione del bilancio di esercizio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio Direttivo e cura la gestione dei servizi di segreteria generale.

Stanti i compiti affidati al Collaboratore Amministrativo è conferito potere di operare con

Gliellabene

[Signature]





banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha la firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio Direttivo per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Organo di Controllo e revisione legale dei conti

Art. 23:

Ove ritenuto opportuno dall'Assemblea e comunque nei casi previsti dall'art. 30 D. Lgs. 117/2017 l'Assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

All'Organo di Controllo può anche essere affidata la revisione legale dei conti.

All'Organo di Controllo si applicano le disposizioni di cui all'art. 30 D. Lgs. 117/2017.

Art. 24:

Ove ritenuto opportuno dall'Assemblea e comunque nei casi previsti dall'art. 31 D. Lgs. 117/2017, fatta in ogni caso salva la possibilità di affidare l'incarico all'Organo di Controllo, l'Assemblea provvede alla nomina di un Revisore legale dei conti o una Società di Revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Compensi

Art. 25:

Per i compensi ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta le cariche sociali vale il limite massimo di cui all'art. 8 c.3 D. Lgs. 117/2017 s.m.i.

L'Associazione può avvalersi di personale retribuito. I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 26:

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio di esercizio è redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione.

Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio Direttivo presenta per l'approvazione all'Assemblea ordinaria il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso o il bilancio unitamente alla relazione sulle attività svolte, nella quale deve essere documentato il carattere secondario e strumentale delle attività diverse se svolte.

Art. 27:

Il patrimonio materiale dell'Associazione è costituito da:

- il fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili o immobili o da

Gabriella Ruggieri

[Signature]



altre unità impieghiabili per il perseguimento degli scopi sociali, effettuati a tale titolo dai Soci o da soggetti terzi;

- i beni mobili e immobili che pervengano a qualsiasi titolo all'Associazione, compresi quelli dalla stessa acquistati;
- le elargizioni, i contributi, le donazioni, le eredità, i legati e le sovvenzioni ricevute da parte di persone fisiche o enti, con espressa destinazione a incremento del patrimonio.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- le quote associative;
- i contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche attività in convenzione o in accreditamento;
- le donazioni o lasciti testamentari;
- le rendite patrimoniali;
- le entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- i proventi delle cessioni di beni e servizi ai Soci e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte, in conformità dell'art. 6 D. Lgs. 117/2017, in maniera secondaria e strumentale rispetto alle attività di interesse generale di cui all'art. 3 del presente Statuto, e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- le entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al finanziamento delle attività di cui all'art. 3 del presente Statuto;
- l'attività di raccolta fondi;
- i rimborsi da convenzioni;
- le altre entrate ammesse ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

Art. 28:

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, ai sensi dell'art. 8 c.2 D. Lgs. 117/2017.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento di attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Bilancio sociale

Art. 29:

Il bilancio sociale è redatto nei casi e nei modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

In questi casi, tale documento viene predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria.

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione dei beni

Art. 30:

Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma

Glielle Rognoni

[Signature]

straordinaria ai sensi dell'art. 15 del presente Statuto.

In caso di scioglimento, il patrimonio residuo dell'Associazione è devoluto, previo parere favorevole dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 45 c.1 D. Lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo Settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, avente analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9 c.1 D. Lgs. 117/2017.

Norma finale

Art. 31:

Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione. Per quanto non vi viene espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.



Giovanni Bolognini

[Signature]